IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE

Presentata il 5 febbraio 1964

Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni ed interpretazioni ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge tende a modificare sotto un aspetto formale assai importante nei suoi riflessi sociali alcune norme che attengono alla posizione giuridica del personale docente dell'istruzione elementare, essendo stato il trattamento economico e lo sviluppo di carriera del predetto personale disciplinato già con apposita legge 13 marzo 1958, n. 165-

La risoluzione del caso in esame ci è suggerita da uno dei primi dettami della nostra Costituzione, quale è il compito, affidato alla Repubblica dall'articolo 3 della Costituzione, di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini », ostacoli tramandati sovente a noi da assurde o superate tradizioni etico-giuridiche.

In attesa che venga emanato lo «Statuto» del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole di ogni ordine e grado, previsto dall'articolo 7 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, il personale docente dell'istruzione elementare, pur rientrando sotto diversi aspetti nella grande categoria degli impiegati dello Stato, e perciò regolato in tal senso dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli dall'11º al 17º) concernente lo «Statuto» degli impiegati dello Stato, per le peculiari

sue funzioni trae più propriamente l'attuale ordinamento dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e dal Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Con l'articolo 68 del testo unico del 1928, fedele riproduzione dell'articolo 5 della legge Orlando 8 luglio 1904, n. 407, fu disposta la separazione degli alunni per sesso «... quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi...».

A quella fondamentale impostazione giuridico-didattica, che ricorda i vecchi ordinamenti scolastici stabiliti dalla legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, secondo i quali uno dei principi informatori era quello della educazione distinta per sesso (sulla cui attualità pedagogica e sociale evitiamo di formulare apprezzamenti e giudizi, d'altra parte superflui ai fini della nostra proposta), si affiancò ed ancor oggi sopravvive quasi esclusivamente nei suoi aspetti più negativi l'organico del personale docente.

All'articolo 68 del testo unico corrispondono infatti, per quanto concerne la natura e la struttura di detto organico, l'articolo 295 del Regolamento generale e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 novembre 1928, n. 2661 e successive modificazioni, dai quali si evince

come sia ancora vietato assegnare per concorso e per trasferimento classi maschili a maestre e classi femminili a maestri. Quella che a prima vista potrebbe risultare una reciproca ed equivalente limitazione non suscettibile di conseguenze dannose per l'uno e per l'altro sesso, trova oggi una rimarchevole smentita.

La progressiva diminuzione del personale maschile, già denunciata in passato nello stesso articolo 295 del Regolamento generale, allorché fu disposta la « provvisoria » assegnazione di maestre a posti vacanti maschili, ed ancora in data più recente con la legge 20 ottobre 1960, n. 1264, che, in deroga temporanea alle norme in materia, considerò « misti » dei posti maschili per carenza di concorrenti, è documentata oggi in modo più eloquente da un indice statistico in cui il numero dei maestri rappresenta meno del 20 per cento di tutto il personale docente dell'istruzione elementare.

Se si tiene conto che la situazione di diritto imposta dal citato articolo 68 del testo unico, almeno per quanto riguarda gli organici dei plessi scolastici, comporta una tassativa ripartizione dei posti, maschili, femminili e misti, aderente alla natura delle classi, cioè al sesso degli alunni effettivamente frequentanti, e che il Ministero della pubblica istruzione, in occasione dei concorsi a posti di ruolo e degli annuali trasferimenti di sede, non ha mai derogato da tale principio, come testimoniano le disposizioni dettate di volta in volta, apparirà subito evidente come l'attuale stato di cose ponga i maestri in una posizione di assoluto privilegio nei confronti delle maestre.

Ed allora, ad ogni concorso, ad ogni trasferimento, ben lungi dal rendersi operanti i normali criteri di valutazione previsti dai regolamenti in materia, l'esorbitante riserva instaurata dal sesso, in questo caso a favore dei maestri, opera quelle sperequazioni dolorosamente note a tante maestre, soprattutto nelle assegnazioni delle sedi più ambite, quelle cioè dei centri urbani e residenziali.

Maestre con molti anni di servizio in sedi lontane e disagiate, si vedono strappare la sede tanto attesa da giovani maestri appena diplomati.

Causa di questa innaturale ed ingiusta situazione è ovviamente la limitazione imposta dall'articolo 295 del Regolamento generale che condiziona le altre norme riguardanti i concorsi magistrali ed i trasferimenti di sede.

Mutata la cornice giuridica, pedagogica e sociale dalla quale scaturi in passato l'attuale ordinamento dell'istruzione elementare, non sarebbe difficile dimostrare la necessità e l'urgenza di un rinnovamento proprio in nome dell'educazione stessa dei giovani ed anche della vera emancipazione della donna, soprattuto in un campo, quello educativo, dove essa può esprimere più compiutamente le sue qualità e le sue più genuine inclinazioni.

Ma ci prevengono e ci soccorrono quei dettami che sempre devono essere presenti alla mente di coloro ai quali è affidato il delicato e grave potere legislativo. Una fondamentale caratteristica del nostro Stato è costituita dalla affermazione dell'uguaglianza di tutti davanti alla legge, principio questo lentamente e faticosamente affermatosi attraverso i secoli della nostra storia come uno dei pilastri maggiori su cui poggia il progresso civile e politico, da noi tradotto. all'articolo 3 della Costituzione, nella abolizione anche di ogni eventuale privilegio derivante dal sesso. È in questo spirito e in questa fiducia in un alto livello di dignità e di decoro che noi sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Riteniamo opportuno sottolineare infine come essa non comporti alcun onere finanziario per le casse dello Stato. IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abolita la distinzione degli organici dell'istruzione elementare in posti maschili, femminili e misti.

Ai fini del conferimento delle nomine ai vincitori dei concorsi magistrali e delle assegnazioni delle classi nei trasferimenti di sede, viene istituita una graduatoria unica in cui saranno inclusi maestre e maestri secondo l'ordine di classificazione.

All'assegnazione delle maestre e dei maestri alle classi si provvederà indipendentemente dalla natura delle medesime e dal sesso dell'insegnante.

Ogni altra precedente norma in contrasto con la presente è abrogata.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore alla data del 1º ottobre successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.